

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con ricorso del 25/02/2026, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver ricevuto in data 25/11/2025 una telefonata da parte di un operatore dell'intermediario che preannunciava l'accredito della somma di € 44,00 nel termine di 15 giorni ma, in considerazione dell'intervenuta scadenza del detto termine senza che l'intermediario abbia corrisposto alcunché, chiede la condanna di quest'ultimo a corrispondere la somma dichiarata come dovuta o comunque a titolo di ristoro per l'affido ingenerato, oltre alla corresponsione della somma di € 200,00 a titolo di indennizzo equitativo per il disagio subito, il tutto oltre interessi legali e rimborso delle spese per l'avvio della procedura.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario si è opposto all'accoglimento del ricorso in quanto, come già evidenziato in riscontro al reclamo preventivo, non sussisterebbero ragioni a sostegno dell'invocato pagamento né sarebbero stati rinvenuti riscontri in ordine alla chiamata da cui nascerebbe la pretesa del cliente.

L'intermediario ha riferito che in data 14/11/2025 il ricorrente avrebbe ricevuto l'accredito di somme per un *chargeback* da lui richiesto ma non risultando alcun diritto alla corresponsione di ulteriori somme contesta le domande del ricorrente eccependo altresì l'indeterminatezza ed approssimazione del ricorso nonché il difetto di prova a sostegno delle ulteriori pretese risarcitorie avanzate.

Con le proprie repliche il ricorrente ha reiterato le proprie istanze evidenziando che la pretesa avanzata con il ricorso introduttivo sarebbe diversa ed ulteriore rispetto al reclamo antecedente proposto per una truffa perfezionatasi in suo danno.

Con le proprie controrepliche l'intermediario ha reiterato le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La vicenda sottoposta al Collegio verte in tema di richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente in ragione di una riferita conversazione telefonica nel corso della quale gli sarebbe stato comunicato l'impegno dell'intermediario di procedere in suo favore all'accredito della somma di € 44,00.

A supporto della propria istanza il ricorrente ha prodotto una schermata da cui si trarrebbe evidenza di una chiamata effettivamente avvenuta in data 24/11/2025 ma la stessa sembra essere una chiamata in uscita e non fornisce quindi alcun valido elemento di prova in ordine alla telefonata che il ricorrente dichiara di aver ricevuto da un operatore dell'intermediario.

Inoltre, non viene né riferito né tantomeno provato il titolo per cui il ricorrente avrebbe dovuto ricevere il pagamento richiesto e ciò comporta che la domanda proposta difetti di *causa petendi* costituendo una generica richiesta di pagamento da cui non può farsi discendere alcun obbligo intermediario né per l'adempimento di questo ipotetico obbligo di pagamento né in ordine all'ipotizzata pretesa risarcitoria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE